

# **Ordinanza sul settore dei politecnici federali (Ordinanza sul settore dei PF)**

del 19 novembre 2003

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 39 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 1991<sup>1</sup> sui PF,

*ordina:*

## **Sezione 1: Settore dei PF**

### **Art. 1**

(Art. 1 legge sui PF)

Il settore dei politecnici federali (settore dei PF) è formato:

- a. dai politecnici federali (PF):
  1. il Politecnico federale di Zurigo (PFZ),
  2. il Politecnico federale di Losanna (PFL);
- b. dagli istituti di ricerca:
  1. l'Istituto Paul Scherrer (IPS),
  2. l'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP),
  3. il Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (LPMR),
  4. l'Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque (IFADPA);
- c. dall'organo direttivo strategico:  
il Consiglio dei PF e il suo stato maggiore;
- d. dall'organo di ricorso indipendente:  
la Commissione di ricorso dei PF.

RS 414.110.3

<sup>1</sup> RS 414.110

## Sezione 2: Consiglio dei PF

### Art. 2 Membri del Consiglio dei PF

(Art. 24 cpv. 1 e 2 legge sui PF)

- <sup>1</sup> Nella decisione di nomina, il Consiglio federale fissa la data di entrata in funzione.
- <sup>2</sup> Chi non è membro a tempo pieno del Consiglio dei PF può esercitare la sua attività fino al termine dell'anno in cui compie 70 anni.
- <sup>3</sup> Al momento della nomina, il Consiglio federale stabilisce la retribuzione di base, l'indennità giornaliera e il rimborso delle spese.
- <sup>4</sup> Sono fatte salve le prescrizioni speciali per il presidente del settore dei PF, i presidenti delle scuole e i direttori degli istituti di ricerca membri del Consiglio dei PF.

### Art. 3 Presidente

(Art. 17 cpv. 1 legge sui PF)

- <sup>1</sup> La costituzione e la fine del rapporto di lavoro del presidente del Consiglio dei PF sono rette dall'articolo 2 capoversi 1 e 3 e dall'articolo 3 dell'ordinanza del 17 ottobre 2001<sup>2</sup> sulla durata della funzione.
- <sup>2</sup> Il rapporto di lavoro del presidente termina con il raggiungimento dei limiti d'età stabiliti nell'articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>3</sup> su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). In casi eccezionali il Consiglio federale può, con il consenso del presidente, prolungare il rapporto di lavoro.
- <sup>3</sup> Il presidente esercita la sua funzione a tempo pieno.
- <sup>4</sup> Lo stipendio è calcolato in base all'articolo 4 capoverso 1 dell'ordinanza del 17 ottobre 2001 sulla durata della funzione.
- <sup>5</sup> Per il resto si applicano per analogia le prescrizioni dell'ordinanza del 15 marzo 2001<sup>4</sup> sul personale del settore dei PF.

### Art. 4 Pianificazione, gestione e supervisione strategica

(Art. 25 cpv. 1 lett. a e c legge sui PF)

- <sup>1</sup> Al Consiglio dei PF competono la pianificazione, la gestione e la supervisione a livello strategico (supervisione strategica).
- <sup>2</sup> La supervisione strategica riguarda in particolare il mandato di prestazioni e gli accordi sugli obiettivi.

### Art. 5 Proposte

Il Consiglio dei PF presenta proposte al Dipartimento federale dell'interno (Dipartimento), a destinazione del Consiglio federale, segnatamente in merito:

- a. alla pianificazione della Confederazione, per quanto interessi il settore dei PF;

<sup>2</sup> RS 172.220.111.6

<sup>3</sup> RS 831.10

<sup>4</sup> RS 172.220.113

- b. il preventivo e il consuntivo;
- c. l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di atti legislativi riguardanti il settore dei PF;
- d. la nomina, il licenziamento e le dimissioni dei presidenti delle scuole e dei direttori degli istituti di ricerca;
- e. la creazione e la soppressione di istituti di ricerca.

#### **Art. 6** Consultazione

Prima di decidere sugli affari di cui all’articolo 5 lettere a, c ed e, il Consiglio dei PF consulta i PF e gli istituti di ricerca interessati, i gruppi di membri dei PF e le assemblee universitarie.

### **Sezione 3: Direttori delle scuole e degli istituti di ricerca**

#### **Art. 7** Rapporto di lavoro dei presidenti delle scuole e dei direttori degli istituti di ricerca

(Art. 17 cpv. 1 legge sui PF)

<sup>1</sup> Nella decisione di nomina, il Consiglio federale fissa la data di entrata in funzione.

<sup>2</sup> La costituzione e la fine del rapporto di lavoro sono rette dall’articolo 2 capoversi 1 e 3 e dall’articolo 3 dell’ordinanza del 17 ottobre 2001<sup>5</sup> sulla durata della funzione.

<sup>3</sup> Il rapporto di lavoro termina con il raggiungimento dei limiti d’età stabiliti nell’articolo 21 LAVS<sup>6</sup>. In casi eccezionali il Consiglio federale può, con il consenso della persona interessata, prolungare il rapporto di lavoro.

<sup>4</sup> Lo stipendio è calcolato in base all’articolo 4 capoverso 1 dell’ordinanza del 17 ottobre 2001 sulla durata della funzione.

<sup>5</sup> Per il resto, si applicano per analogia le prescrizioni dell’ordinanza del 15 marzo 2001<sup>7</sup> sul personale del settore dei politecnici federali.

<sup>6</sup> In casi motivati, il Consiglio federale può assoggettare il rapporto di lavoro al Codice delle obbligazioni<sup>8</sup>.

#### **Art. 8** Diritto di presentare proposte

I presidenti delle scuole e i direttori degli istituti di ricerca sottopongono al Consiglio dei PF proposte per la nomina degli altri membri delle loro direzioni.

<sup>5</sup> RS 172.220.111.6

<sup>6</sup> RS 831.10

<sup>7</sup> RS 172.220.113

<sup>8</sup> RS 220

**Art. 9** Motivo particolare di disdetta del rapporto di lavoro di altri membri delle direzioni delle scuole o degli istituti di ricerca

<sup>1</sup> Il contratto di lavoro stipulato con altri membri delle direzioni delle scuole o degli istituti di ricerca stabilisce che il venir meno di una collaborazione proficua con il presidente della scuola o il direttore dell'istituto di ricerca costituisce un motivo di disdetta ordinaria ai sensi dell'articolo 12 capoverso 6 lettera f della legge del 24 marzo 2000<sup>9</sup> sul personale federale (LPers).

<sup>2</sup> Prima di decidere, il Consiglio dei PF sente la persona interessata.

<sup>3</sup> Se il rapporto di lavoro è stato disdetto per il motivo di cui al capoverso 1, può essere accordata un'indennità conformemente all'articolo 19 capoverso 5 LPers. L'indennità minima corrisponde a uno stipendio mensile, quella massima a due stipendi annui.

#### **Sezione 4: Mandato di prestazioni e attuazione**

**Art. 10** Preparazione del mandato di prestazioni

(Art. 33 legge sui PF)

<sup>1</sup> Il Dipartimento elabora il mandato di prestazioni. Il presidente del Consiglio dei PF viene coinvolto nella preparazione del mandato di prestazioni.

<sup>2</sup> Dopo aver consultato i PF e gli istituti di ricerca, il Consiglio dei PF esprime il suo parere sul progetto di mandato di prestazione.

**Art. 11** Modifica del mandato di prestazioni

(Art. 33 cpv. 5 legge sui PF)

<sup>1</sup> Il Consiglio dei PF può proporre al Dipartimento modifiche al mandato di prestazioni.

<sup>2</sup> Alle modifiche al mandato di prestazioni si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 10.

**Art. 12** Accordi sugli obiettivi e ripartizione dei mezzi finanziari

(Art. 33a legge sui PF)

<sup>1</sup> Sulla base di quanto stabilito nel mandato di prestazioni ed entro il limite di spesa, il Consiglio dei PF stipula con i PF e gli istituti di ricerca accordi quadriennali sugli obiettivi. Per la stipulazione degli accordi, il Consiglio dei PF si fonda sulla sua pianificazione strategica e sui piani di sviluppo approvati dei PF e degli istituti di ricerca. In caso di disaccordo, la decisione compete al Consiglio dei PF.

<sup>2</sup> Nell'ambito degli accordi sugli obiettivi si procede, entro il limite di spesa, alla ripartizione dei mezzi finanziari tra i PF e gli istituti di ricerca.

<sup>3</sup> Prima di ripartire i mezzi finanziari tra i PF e gli istituti di ricerca, il Consiglio dei PF destina una parte della somma alla copertura delle proprie spese amministrative e

<sup>9</sup> RS 172.220.1

delle spese di gestione della Commissione di ricorso dei PF, nonché al versamento di incentivi finanziari e di finanziamenti iniziali.

<sup>4</sup> I mezzi finanziari ripartiti annualmente devono corrispondere ai crediti stanziati.

<sup>5</sup> In caso di sostanziale cambiamento della situazione, gli accordi sugli obiettivi e la ripartizione dei mezzi finanziari vengono adeguati alle nuove circostanze.

#### **Art. 13** Adempimento del mandato

(Art. 33a e 34 legge sui PF)

Il Consiglio dei PF è responsabile dell'adempimento del mandato di prestazioni.

#### **Art. 14** Rapporto intermedio

(Art. 34a legge sui PF)

<sup>1</sup> Alla metà del periodo considerato dal mandato di prestazioni, il Dipartimento effettua una valutazione intermedia globale dell'adempimento del mandato in base a valutazioni e ai rapporti annuali. In questo quadro il Dipartimento commissiona una valutazione a un gruppo internazionale e indipendente di esperti.

<sup>2</sup> I risultati del rapporto intermedio sono presi in considerazione per la definizione del mandato di prestazioni del periodo successivo.

### **Sezione 5: Finanze del settore dei PF**

#### **Art. 15** Preventivo e consuntivo

(Art. 35 cpv. 1 legge sui PF)

<sup>1</sup> Il Consiglio dei PF allestisce, per il settore dei PF, il preventivo annuo consolidato e il consuntivo annuo consolidato.

<sup>2</sup> Il preventivo e il consuntivo del settore dei PF sono sottoposti per decisione alle Camere federali in allegato al preventivo e al consuntivo della Confederazione.

#### **Art. 16** Struttura

(Art. 35 cpv. 1 legge sui PF)

<sup>1</sup> Il consuntivo del settore dei PF si compone degli elementi seguenti:

- a. il bilancio;
- b. il conto economico;
- c. il conto d'investimento;
- d. il conto del flusso di fondi;
- e. l'allegato.

<sup>2</sup> Il bilancio indica tutti gli attivi (attivi circolanti, attivi fissi) e tutti i passivi (capitale estraneo, fondi vincolati e capitale proprio). Il consuntivo deve essere pareggiato a medio termine.

<sup>3</sup> Il conto economico comprende le spese e i proventi dell'esercizio contabile. Quest'ultimo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

<sup>4</sup> Il conto d'investimento comprende le spese che costituiscono immobilizzazioni e gli introiti derivanti dall'alienazione di immobilizzazioni.

<sup>5</sup> Il conto del flusso di fondi mostra il flusso medio delle attività correnti (cash flow) e per le attività d'investimento e di finanziamento.

<sup>6</sup> Nell'allegato sono indicati i principi per la stesura del rendiconto, gli eventuali impegni e le partecipazioni a persone giuridiche di diritto privato o pubblico.

**Art. 17**            Prestazioni tra istituzioni del settore dei PF e servizi della Confederazione

Le prestazioni fornite dai servizi della Confederazione al settore dei PF e le prestazioni fornite da istituzioni del settore dei PF ad altri servizi dell'Amministrazione federale sono fatturate reciprocamente.

**Art. 18**            Mezzi di terzi  
(Art. 34c legge sui PF)

<sup>1</sup> Tutti i mezzi che non rientrano tra quelli versati dalla Confederazione sono considerati mezzi di terzi.

<sup>2</sup> Nella convenzione di tesoreria tra l'Amministrazione federale delle finanze e il settore dei PF sono disciplinati gli interessi corrisposti sui mezzi di terzi.

**Art. 19**            Tesoreria e traffico dei pagamenti  
(Art. 40 cpv. 2 n. 1 legge sui PF)

<sup>1</sup> L'Amministrazione federale delle finanze e il settore dei PF stipulano una convenzione di tesoreria.

<sup>2</sup> Il settore dei PF svolge i suoi pagamenti tramite conti gestiti da istituti finanziari di diritto pubblico o privato.

## **Sezione 6: Disposizioni finali**

**Art. 20**            Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

**Art. 21**            Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> Il 1° gennaio 2005 i beni mobili acquisiti prima del 1° gennaio 2000 saranno trasferiti gratuitamente al settore dei PF e diverranno proprietà dei PF e degli istituti di ricerca.

<sup>2</sup> Le disposizioni emanate in virtù dell'ordinanza del 6 dicembre 1999<sup>10</sup> sul settore dei PF restano in vigore fintanto che non saranno sostituite da nuove disposizioni emanate in virtù della modifica del 21 marzo 2003<sup>11</sup> della legge sui PF<sup>12</sup> o della presente ordinanza.

<sup>3</sup> Fino all'entrata in vigore dell'ordinanza del Consiglio dei PF sulla contabilità, si applicano sussidiariamente alla presente ordinanza le disposizioni della legislazione sulle finanze federali.

**Art. 22**            Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

19 novembre 2003      In nome del Consiglio federale svizzero:  
   Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin  
   La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>10</sup> RU **2000** 198

<sup>11</sup> RU **2003** 4265

<sup>12</sup> RS **414.110**

*Allegato*  
(art. 20)

## **Abrogazione e modifica del diritto vigente**

### **I**

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

1. Ordinanza del 6 dicembre 1999<sup>13</sup> sul settore dei PF,
2. Ordinanza del 13 gennaio 1993<sup>14</sup> sui PF,
3. Ordinanza del 13 gennaio 1993<sup>15</sup> sull'IFADPA,
4. Ordinanza IPS del 13 gennaio 1993<sup>16</sup>,
5. Ordinanza del 13 gennaio 1993<sup>17</sup> sul FNP,
6. Ordinanza del 13 gennaio 1993<sup>18</sup> sul LPMR.

### **II**

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

<sup>13</sup> RU **2000** 198, **2001** 2197

<sup>14</sup> RU **1993** 832, **1995** 3852

<sup>15</sup> RU **1993** 842 1350

<sup>16</sup> RU **1993** 845 1730, **1996** 2129

<sup>17</sup> RU **1993** 849

<sup>18</sup> RU **1993** 853, **2002** 1619



**1. Ordinanza del 25 novembre 1998<sup>19</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione***Allegato***B. Dipartimenti  
Die Departemente  
Départements  
Departaments****Dipartimento federale dell'interno  
Eidgenössisches Departement des Innern  
Département fédéral de l'intérieur  
Departament federal da l'intern****2. Unità dell'Amministrazione federale decentralizzata:**

Ne fanno parte segnatamente:

Settore dei politecnici federali

Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen

Domaine des écoles polytechniques fédérales

Sector da las scolas politecnicas federalas

Politecnico federale di Zurigo (PFZ)

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

Ecole polytechnique fédérale de Zurich

Scola politecnica federala da Turitg

Politecnico federale di Losanna (PFL)

Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

Scola politecnica federala da Losanna

Istituto Paul Scherrer (IPS)

Paul-Scherrer-Institut

Institut Paul Scherrer

Institut Paul Scherrer

Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP)

Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft

Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage

Institut federal per la perscrutaziun da gaud, naiv e cuntrada

Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (LPMR)

Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt

Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches

Institut federal da controlla da material e da perscrutaziun

<sup>19</sup> RS 172.010.1

Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque (IFADPA);

Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz

Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux

Institut federal per provediment, serenaziun e protecziun da las auas

Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici

Swissmedic, Schweizerisches Heilmittelinstitut

Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques

Swissmedic, Institut svizzer per products terapeutics

Swissmedic, Swiss Agency for Therapeutic Products

## **2. Ordinanza del 14 dicembre 1998<sup>20</sup> sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione**

### *Art. 6 cpv. 1 lett. b*

<sup>1</sup> I seguenti organi della costruzione e degli immobili (OCI) sono responsabili della gestione immobiliare:

- b. il Consiglio dei politecnici federali (Consiglio dei PF) per gli immobili del settore dei PF; il Consiglio dei PF stabilisce le responsabilità nel settore dei PF in un manuale di gestione immobiliare; il manuale di gestione immobiliare si basa sul diagramma delle funzioni riportato nell'allegato 1 che, in caso di divergenza, ha la precedenza sugli articoli 7 e 8.

### *Art. 15 cpv. 1 frase introduttiva*

<sup>1</sup> Per tutti i progetti di investimento del suo OCI nel campo della gestione immobiliare, il dipartimento di cui fa parte l'OCI chiede ogni anno in un messaggio relativo alle costruzioni, e per il settore dei PF nell'allegato del messaggio sul preventivo, un credito d'impegno sotto forma di credito collettivo con i seguenti ambiti di attribuzione: ...

### *Allegato*

<sup>1</sup> Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 1, conformemente alla versione qui annessa.

<sup>2</sup> L'attuale allegato 1 diventa l'allegato 2.

<sup>20</sup> RS 172.010.21

### **3. Ordinanza del 28 giugno 2000<sup>21</sup> sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno**

#### *Art. 13 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'Aggruppamento per la scienza e la ricerca (ASR) è costituito dalla Segreteria di Stato (art. 14) e dall'Ufficio federale dell'educazione e della scienza (UFES, art. 15); il settore dei PF (art. 16) è aggregato all'Aggruppamento.

#### *Art. 14 cpv. 2 lett. d e 3 lett. e*

<sup>2</sup> Ai sensi dell'articolo 46 LOGA, il Segretario di Stato assume le funzioni seguenti:

d. cura i contatti tra il Dipartimento e il settore dei PF (art. 16);

<sup>3</sup> Inoltre la Segreteria di Stato assume le funzioni seguenti:

e. è l'interlocutore del settore dei PF (art. 16) per tutte le questioni rilevanti per la politica scientifica svizzera e per quelle che concernono la gestione del settore dei PF da parte del Dipartimento e del Consiglio federale. Prepara il mandato di prestazione e ne controlla l'applicazione.

#### *Art. 16*                      Settore dei PF

Il settore dei politecnici federali (settore dei PF) partecipa alla preparazione della politica della Confederazione in materia di scuole universitarie, ricerca e tecnologia.

<sup>21</sup> RS 172.212.1

*Allegato 1*  
(art. 6 cpv. 1 lett. b)

## Responsabilità in materia di gestione immobiliare nel settore dei PF (diagramma delle funzioni)

### Legenda:

A Approvazione finale  
D Decisione o livello decisionale  
E Esecuzione

Pa Partecipazione  
i Diritto all'informazione  
C Controllo

Pr Proposta

OCI = Organo della costruzione e degli immobili

Compto / attività	Parlamento	CF	AFF	UFCL	DFI	OCI settore dei PF
<b>Gestione immobiliare strategica</b>						
<b>Gestione strategica</b>						
Pianificazione degli investimenti (a medio e lungo termine)	i		i	i		D
Messaggio sul preventivo: allegato «Costruzioni»	A	D3	C	C	D2	D1
Crediti d'impegno: situazione (consuntivo)	i		i	i		D
Piani generali relativi ai locali (v. anche processo 3)			i	i		D
Strategia relativa al fabbisogno				i		E
Principi per i provvedimenti operativi				i		E
Strategia di conservazione (ripristino e manutenzione)				i		D
– Conservazione del valore e della funzione ai sensi dell'articolo 35b			A	C		D
Norme e standard				i		D

Compto / attività	Parlamento	CF	AFF	UFCL	DFI	OCI settore dei PF
<b>Gestione operativa</b>						
Statistiche sulle costruzioni per l'Ufficio federale di statistica						E
Inventario degli immobili della Confederazione				E		Pa
<b>Gestione operativa dei progetti</b>						
<b>Formulazione / verifica del fabbisogno</b>						
Formulazione / verifica del fabbisogno di tutti i progetti						D
<b>Gestione del portafoglio</b>						
«Bilancio» inventario e fabbisogno			i	i		E
Pianificazione prospettica dei locali e stima del fabbisogno finanziario			i	i		D
Sottoprogetti per:						
– acquisizione / liquidazione			D3	D2		D1
– utilizzo / occupazione				i		D
– manutenzione / ripristino			D3	D2		D1
<b>Valutazione / capitoli d'oneri</b>						
Valutazione del piano d'azione, approvazione dei capitoli d'oneri						D
<b>Nuove costruzioni, ristrutturazione, manutenzione e smantellamento</b>						
Richiesta credito d'esecuzione (allegato «Costruzioni», messaggio sul preventivo)						D
Conteggio finale						D
<b>Operazioni immobiliari</b>						
Acquisto / vendita						
Decisione acquisto < 1 milione di fr.						D

Compito / attività	Parlamento	CF	AFF	UFCL	DFI	OCI settore dei PF
Decisione acquisto > 1 milione di franchi (Allegato Costruzioni, messaggio sul preventivo)	A	D3	C	C	D2	D1
Decisione di vendita (documentazione completa, prezzo compreso)				A		D
Locazione e affitto						E
Servitù immobiliari/diritti di compera						D/E
Acquisizione/concessione servitù immobiliari, acquisizione diritti di compera						E/Pr
Concessione diritti di compera			D	D		
<b>Gestione operativa degli immobili</b>						
<b>Gestione degli immobili</b>						
Indicatori sulla gestione				i		E
<b>Occupazione e utilizzo degli immobili</b>						
Indicatori sull'occupazione				i		E
<b>Gestione tecnica degli edifici</b>						
Costi / rilevazione delle prestazioni, indicatori				i		E
<b>Gestione infrastrutturale degli edifici</b>						
Costi / rilevazione delle prestazioni, indicatori				i		E